

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1758

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BOFFARDI, LOPEZ, MERIGGI e MANNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 1993

Norme per consentire il diritto al nomadismo
nel territorio della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. - Secondo un'antica leggenda, gli zingari discenderebbero da Caino e ciò spiegherebbe, come una sorta di maledizione, il loro nomadismo e la loro emarginazione.

Storicamente, in realtà, sembra che gli zingari provengano dall'India e un riscontro lo si avrebbe nell'affinità tra la loro lingua e quella dell'India nord-occidentale.

Gli spostamenti di questa popolazione fanno registrare un primo esodo attorno al IX secolo d.C. in Iran e nel Peloponneso. Un secondo esodo li porta nei Paesi europei attorno al 1200 e in Italia le cronache ne registrano il passaggio a Bologna nel 1420.

La difficile integrazione di queste popolazioni nomadi con quelle indigene, il pregiudizio, le differenze culturali, eccetera, costituiscono spesso il pretesto per esercitare nei loro confronti una persecuzione che li vedrà deportati, tra il 1500 e il 1800, al pari degli schiavi nelle colonie d'America e d'Africa.

Durante il periodo di dominazione nazista dell'Europa gli zingari vengono deportati nei campi di sterminio e marchiati con la lettera «Z». Almeno 300.000 zingari vengono uccisi nelle camere a gas. Malgrado ciò gli zingari vengono emarginati tuttora e la frattura tra il loro modo di vivere - spesso oggettivamente in contrasto con alcune leggi e norme di vita acquisite dalla civiltà moderna occidentale - quello delle popolazioni che li ospitano è sempre più profonda e incolmabile.

Per superare tale frattura occorrono norme e provvedimenti che, senza rinunciare alla difesa di principi e leggi che costituiscono un patrimonio civile del nostro Paese (si pensi ad esempio, al ruolo della donna, o alla illegittimità dello sfruttamento di essa e dei minori), consentano la più ampia consapevolezza della cultura di un popolo, quale quello degli zingari, che è ricco di tradizioni e valori positivi che esso stesso ha difficoltà, nelle condizioni di oggettivo disagio, a recuperare, riaffermare e difendere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge il termine «nomade» si intende comprensivo di tutti i gruppi di zingari Rom o Sinti o di nomadi comunque denominati, identificabili culturalmente o etnicamente e assimilabili ai primi. Allo scopo di consentire il diritto al nomadismo o, se richiesta, alla stanzialità all'interno del territorio nazionale e garantire che tale diritto venga esercitato in termini civili, la Repubblica stabilisce norme per l'ingresso, il transito, la stanzialità e l'eventuale integrazione di queste popolazioni e determina le risorse finanziarie a ciò destinate.

2. Le risorse di cui al comma 1 vengono attribuite alle regioni sulla base dei programmi annuali che le stesse approvano, sentite le province, i comuni e i consorzi di comuni. Per la realizzazione di tali programmi le regioni sono tenute a trasferire agli enti locali, singoli o consorziati, nonché ad enti pubblici o organizzazioni di volontariato legalmente riconosciute le risorse finanziarie necessarie entro un mese dalla data di trasferimento ad esse di dette risorse da parte dello Stato.

Art. 2.

1. Per definire quanto previsto dall'articolo 1 lo Stato, che si avvale oltre che delle proprie strutture anche delle organizzazioni di volontariato, organizza un Osservatorio nazionale nomadi preposto a valutare la capacità di accoglienza della nazione, regione per regione, con il concorso delle regioni, degli enti locali e delle predette organizzazioni.

Art. 3.

1. L'Osservatorio nazionale nomadi è costituito nell'ambito del Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro della pubblica istruzione nomina i membri dell'Osservatorio e ne assicura il regolamento, curando che sia assicurata la rappresentanza dell'Associazione italiana zingari oggi (AIZO) e dell'Opera Nomadi nonchè, attraverso tali organismi o simili, quella dei nomadi stessi.

Art. 4.

1. L'accoglienza dei nomadi e loro assimilati nel territorio nazionale è determinata dalla disponibilità di campi di sosta adeguati, nonchè di strutture per l'istruzione pubblica e di servizi socio-sanitari per tutti. A questo scopo assicura alle regioni finanziamenti adeguati per la realizzazione gestione e riadattamento di aree attrezzate di sosta già esistenti nonchè servizi socio-sanitari.

2. I comuni sprovvisti di adeguati campi di sosta sono tenuti, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a realizzare quanto previsto dal comma 1. Nel frattempo è loro compito individuare aree idonee sostitutive provviste dei servizi igienici e tecnologici essenziali ad una permanenza civile.

Art. 5.

1. Le aree destinate alla sosta devono avere una superficie non inferiore a 2.000 metri quadrati e non superiori a 4.000 metri quadrati e ogni nucleo familiare deve avere a disposizione uno spazio non inferiore a metri 10 per 15. L'ubicazione dell'area attrezzata dovrà comunque essere indicata in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione dal tessuto urbano e dovrà facilitare l'accesso degli utenti ai servizi pubblici e la loro partecipazione alla vita

sociale. L'area attrezzata di sosta deve essere dotata di almeno due blocchi di servizi igienici, docce, fontane e lavatoi collegati alla rete idrica e fognaria; illuminazione collegata alla rete pubblica; impianto per l'allacciamento dell'energia ad uso privato; struttura coperta polivalente, anche idonea all'attività lavorativa, con collegamenti alla rete di energia elettrica; contenitori per rifiuti solidi urbani all'interno e all'esterno, idonei all'asporto operato dal servizio pubblico di raccolta; cabina telefonica; area giochi attrezzata.

2. La sosta in un'area attrezzata del territorio nazionale costituisce titolo al fine dell'iscrizione anagrafica nel comune in cui sorge l'area stessa ed è soggetta al pagamento dei diritti previsti dal comune e al pieno rispetto delle normative dallo stesso emanate, pena la decadenza dal diritto di sosta.

3. Nel rispetto della legislazione italiana, in conformità con le norme e con i trattati internazionali in materia di soggiorno e di libera circolazione di cittadini stranieri o apolidi, le regioni ed i comuni interpongono i loro buoni uffici presso le autorità di pubblica sicurezza e, se del caso, presso le rappresentanze diplomatiche dei Paesi interessati e prendono gli opportuni provvedimenti onde dirimere le eventuali questioni concernenti l'entrata e la permanenza in Italia di zingari stranieri o apolidi. La regolarizzazione della loro posizione, specie in ordine al permesso di soggiorno, è elemento basilare per una loro possibile, facoltativa, graduale integrazione nel tessuto sociale italiano.

Art. 6.

1. I servizi nelle aree attrezzate di sosta vengono assicurati, per le materie di competenza, dalle circoscrizioni ove operano, o, in loro assenza, dai comuni e dai distretti socio-sanitari.

2. I comuni e le unità sanitarie locali dovranno garantire la disponibilità di personale, rispettivamente operante nelle circoscrizioni e nei distretti socio-sanitari,

idoneo ad assicurare i servizi di cui al comma 1, garantendo comunque l'osservanza dei regolamenti della vita del campo; il coordinamento con gli uffici comunali; l'educazione sanitaria; la prevenzione dei rischi in materia d'igiene; il coordinamento con le scuole frequentate dai nomadi; il coordinamento con il centro per la giustizia minorile competente per territorio, per assicurare tutela ed assistenza a coloro che siano soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria; ogni utile informazione agli zingari.

Art. 7.

1. La gestione interna dei campi di sosta spetta agli stessi zingari, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato, che abbiano fissato in essi la loro residenza, sotto la sorveglianza del comune.

Art. 8.

1. Sulla base della legislazione vigente, delle misure e degli interventi previsti dalla Comunità europea, come pure sulla base di quelli specificatamente previsti dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, i comuni, secondo le direttive delle regioni, adottano le opportune iniziative per favorire l'accesso alla casa delle famiglie zingare che preferiscono scegliere la vita sedentaria e integrarsi con la popolazione locale.

Art. 9.

1. Al fine di favorire ed agevolare l'inserimento dei minori appartenenti al popolo zingaro nella scuola materna e dell'obbligo, in concorso con i programmi statali e nell'intento di offrire agli stessi pari diritti ed opportunità di istruzione, nel rispetto per la loro cultura, lo Stato, attraverso le regioni, eroga finanziamenti ai comuni ed alle organizzazioni che assicurino corsi di sostegno o di inserimento.

Art. 10.

1. Le regioni avvalendosi dei comuni e dei loro consorzi o delle comunità montane e degli enti gestori dei programmi di formazione professionale, nonché delle associazioni di volontariato e cooperative, sentita la consulta di cui all'articolo 11, realizzano annualmente corsi di preparazione relativi alle professioni e mestieri usualmente e maggiormente praticati dagli zingari. I comuni, i loro consorzi e le comunità montane possono realizzare iniziative per favorire l'istruzione permanente, in forme compatibili con la cultura zingara ed in accordo con i competenti uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 11.

1. La legge prevede la costituzione di consulte regionali per la tutela della cultura zingara e ne prevede la composizione affidandone la presidenza ai presidenti delle giunte regionali o loro delegati e assicurando la presenza, nella loro composizione, di rappresentanti delle associazioni di volontariato e di rappresentanti degli zingari.

2. Le consulte hanno funzione di stimolo, valutazione e proposizione per quanto concerne l'attività di ricerca, l'attuazione delle leggi e la situazione complessiva della presenza zingara e operano in collegamento con l'Osservatorio nazionale nomadi.

Art. 12.

1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle regioni è istituito un apposito ufficio che, avvalendosi della consulenza delle associazioni di volontariato, avrà il compito di agevolare l'iscrizione degli zingari nel registro degli esercenti il commercio.

2. Gli zingari, anche stranieri o apolidi, che intendono esercitare attività artigianali possono chiedere l'iscrizione all'albo pro-

vinciale delle imprese artigiane e beneficiare delle provvidenze previste; possono accedere alle procedure autorizzative e alle agevolazioni economiche previste per l'acquisto di attrezzature per i Luna Park.

3. Le regioni e gli enti locali possono stipulare con le organizzazioni di volontariato, convenzioni in relazione ai programmi di intervento previsti dalla presente legge, concedendo altresì in uso gratuito locali ed attrezzature per il loro funzionamento e coordinamento amministrativo.

4. I programmi di intervento di cui al comma 3 possono prevedere attività lavorative socialmente utili e tali da favorire il ristabilimento di rapporti positivi tra le popolazioni nomadi e quelle locali.

Art. 13.

1. Le risorse finanziarie per la realizzazione della presente legge assommano a lire dieci miliardi per il 1994 da iscrivere in apposito capitolo del bilancio dello Stato.

2. Gli stanziamenti per l'attuazione della presente legge saranno stabiliti, per gli anni successivi al primo, con la legge finanziaria, e sarà per essi istituito il capitolo denominato: «Contributi a comuni ed altri enti locali, associazioni di volontariato e cooperative per la tutela del nomadismo e della stanzialità degli appartenenti alla minoranza zingara».